

342 Falso in attestazioni e relazioni - Dlgs 14/2019 -Art.	236-bis (Falso in attestazioni e
relazioni). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -	

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 342 Falso in attestazioni e relazioni

- 1. Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 56 comma 4, 57, comma 4, 58 commi 1 e 2, 62, comma 2, lettera d), 87, comma 3, 88, commi 1 e 2, 90, comma 5, 100, commi 1 e 2, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
- 2. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sè o per altri, la pena è aumentata.
- 3. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 342 Falso in attestazioni e relazioni

- 1. Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 56 comma 4, 57, comma 4, 58 commi 1 e 2, 62, comma 2, lettera d), 87, commi 2 e 3, 88, commi 1 e 2, 90, comma 5, 100, commi 1 e 2, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
- 2. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sè o per altri, la pena è aumentata.
- 3. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.



342 Falso in attestazioni e relazioni - Dlgs 14/2019 -Art. 236-bis (Falso in attestazioni e relazioni). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

modifiche e precedente normativa blue
precedente normativa di riferimento
Art. 236-bis (Falso in attestazioni e relazioni). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies, 182-septies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sè o per altri, la pena è aumentata.
Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.
la giurisprudenza green



342 Falso in attestazioni e relazioni - Dlgs 14/2019 -Art. 236-bis (Falso in attestazioni e relazioni). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it - Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello